

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE BOSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1958

Modifica del quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che disciplina l'orario di lavoro per la panificazione (legge n. 105 del 1908), stabilisce che questa può avere inizio alle ore 4 per tutti gli operai addetti, senza distinzione di età.

In tale ora infatti deve incominciare la lavorazione, per essere portata attraverso le successive fasi alla definitiva produzione del pane. La legge n. 653 del 1934, emanata per la « Tutela di lavoro delle donne e dei fanciulli », il cui articolo 13 ha avuto « la interpretazione autentica » con la legge numero 1630 del 7 dicembre 1951, non ha trascurato tale situazione, e per far sì che un giovane possa effettivamente apprendere le nozioni necessarie per conseguire la qualifica di operaio in un panificio, ha disposto che esso possa partecipare sin dall'inizio alla lavorazione per la confezione del pane. Infatti, in detto articolo, nel determinare l'intervallo da considerarsi « notte » agli effetti del divieto di lavoro delle donne e dei fanciulli, si sono espressamente fatte salve « le disposizioni della legge sulla panificazione ».

La legge n. 25 del 19 gennaio 1955, che riordina la disciplina sull'apprendistato, ha portato una sostanziale innovazione per l'apprendista della panificazione per quanto attiene all'orario di lavoro.

All'articolo 10, il lavoro dell'apprendista in generale è ammesso solo fra le ore 6 e 22, mentre nella pratica l'intera « squadra di produzione » del pane inizia la sua attività alle ore 4, in conformità delle norme della legge n. 105 del 22 marzo 1908.

Tale limitazione porta quale conseguenza l'impossibilità per l'apprendista panificatore, di trovarsi al lavoro contemporaneamente agli operai panettieri e quindi la difficoltà di poterlo considerare componente la « squadra di produzione », ai sensi del contratto collettivo nazionale lavoratori panettieri in vigore tra le due categorie. Ai fini della panificazione poi è evidente l'inutilità, anzi il danno di avere in laboratorio una persona che non dà alcun apporto alla produzione, e ne intralcia le operazioni.

Per l'apprendista panettiere, infine, si verifica l'inconveniente di non poter seguire

l'intero ciclo lavorativo per la lavorazione del pane, che deve iniziare in tutte le aziende alle ore 4 del mattino.

La mancata cognizione del lavoro che si svolge in un panificio sin dall'apertura dello stesso e dalla cosiddetta « impastazione del lievito », costituisce una grave lacuna per l'apprendista che si accinge a divenire operaio panettiere qualificato, ed impedisce la attuazione di uno dei principali scopi della legge, ossia il tirocinio che mai potrà essere completo.

Le precedenti leggi disciplinanti la materia non hanno trascurato questa circostanza, e la stessa legge sulla « Tutela di lavoro della donna e dei fanciulli », come rilevato, ha tenuto presente per il giovane che si accinge ad apprendere questo mestiere la particolarità del lavoro.

Per vero la legge n. 105 del 22 marzo 1908, permette l'inizio del lavoro di panificazione alle ore 4 senza distinzione di età; l'articolo 13 della legge n. 653 del 24 aprile 1934 e la legge 7 dicembre 1951, n. 1360, inibiscono il lavoro delle donne e dei fanciulli dalle ore 22 alle ore 5, salvo le disposizioni disciplinanti la panificazione; la legge n. 63 dell'11 gennaio 1952, conferma lo stesso concetto, sia pure con la esclusione per il prestatore d'opera inferiore ai 18 anni di prorrogare, al sabato, il lavoro di panificazione fino alle ore 23; la convenzione n. 6, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro, entrata in vigore il 13 giugno 1921 (paragrafo 3), accorda la facoltà alle Nazioni aderenti di sostituire il divieto del lavoro degli adolescenti dalle ore 22 alle ore 5, con l'orario tra le ore 21 e le ore 4, per la sola ipotesi della lavorazione del pane.

Le leggi citate sono tuttora in vigore, ma non provvedendo ad estenderle anche all'ap-

prendista panettiere, si verificherebbe l'assurdo che, per le citate disposizioni legislative il prestatore di opera di 14 anni può iniziare il lavoro alle ore 4, purchè venga classificato « operaio o garzone », mentre non lo può fare se lo si classifica « apprendista ».

Già il contratto collettivo di categoria fa divieto di assumere quali apprendisti i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, ciò che ora si ritiene opportuno di stabilire con disposizione di legge a maggiore tutela di rispetto della norma contrattuale.

Su analoga proposta di legge, presentata nella precedente legislatura, ebbe modo di pronunciarsi il Governo a mezzo dell'onorevole Vigorelli, allora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In risposta ad una interrogazione (25249), presentata sull'argomento dagli onorevoli Invernizzi e Clocchiatti, l'onorevole Ministro espresse parere favorevole, riconoscendo opportuno un tale disegno di legge per la formazione di una idonea maestranza in questo delicato settore di così vasto interesse.

Dopo quanto esposto, ad ovviare gli inconvenienti rilevati, non ultimo quello di vedere scomparire gli apprendisti della panificazione, che pure richiede il necessario tirocinio per meglio produrre il primo ed essenziale alimento umano, si reputa indispensabile estendere le eccezioni stabilite da tutte le leggi per il lavoro della panificazione anche al personale classificato « apprendista », il quale potrà così giovare delle agevolazioni previste dalla legge sull'apprendistato.

Il proponente confida pertanto nell'approvazione da parte degli onorevoli Senatori del disegno di legge appresso formulato:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma quarto dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene sostituito dal seguente:

« È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le ore 6, salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia di panificazione e di quelle che vi fanno riferimento, limitatamente agli apprendisti di sesso maschile di età non inferiore ai 16 anni ».